

AMMORTIZZATORI ANTI-CRISI

A cura di Cristian Perniciano
Inca-Cgil Nazionale
c.perniciano@inca.it - 0685563711

1 - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

**2 - INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA CON
REQUISITI NORMALI PER I LAVORATORI SOSPESI**
(Art. 19 comma 1 lettera A legge 2/09)

**3 - INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA CON REQUISITI
RIDOTTI PER I LAVORATORI SOSPESI**
(Art. 19 comma 1 lettera B legge 2/09)

4 - INDENNITA' UNA TANTUM PER I CO.CO.PRO.
(Art. 19 commi 2 e 2 bis)

**5 - INDENNITA' UNA TANTUM PER I LAVORATORI
SOMMINISTRATI**
Messaggio Inps 16975/2009

6 - INDENNITA' DI MOBILITA' IN DEROGA

**7 - TRATTAMENTO PARI ALL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE
ORDINARIA CON REQUISITI NORMALI PER GLI APPRENDISTI**
(Art. 19 comma 1 lettera C legge 2/09)

1 - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

La legge finanziaria 2009 (L.203/08 Art. 2 comma 36) ha previsto la possibilità di estendere la cassa integrazione anche ai lavoratori sospesi da aziende che ne sono escluse.

Questo tipo di ammortizzatore può essere utilizzato per tutte le categorie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione, per periodi consecutivi o frazionati.

Tale ammortizzatore è attualmente previsto dalla legge n. 2/09, articolo 19 comma 8, ed attivato a seguito dell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome.

Destinatari

Alla cassa integrazione in deroga accedono quanti non rientrano nella possibilità di percepire le indennità di disoccupazione previste dalla legge 2/09 (ad esempio i lavoratori cui manca l'intervento della bilateralità, o soci delle cooperative di cui al DPR 602/70) o quanti abbiano esaurito il periodo di 90 giorni delle disoccupazioni istituite dalla legge 2/2009.

Requisiti

I requisiti soggettivi per accedere alla cassa integrazione in deroga sono quelli previsti dall'articolo 8 della legge 160/88 di conversione del decreto 86/88, ovvero **il lavoratore deve possedere una anzianità lavorativa, presso l'impresa che lo sospende, di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento.**

Al raggiungimento dei 90 giorni concorrono anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata Inps, purché non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni, a condizione che il lavoratore abbia operato in regime di monocommittenza (cioè esclusivamente per l'azienda e per nessun'altra, nel periodo) e che il reddito conseguito sia superiore a 5000 euro, non necessariamente nello stesso anno solare.

L'importo della cassa integrazione in deroga è pari all'80% della retribuzione, con esclusione delle voci legate alla presenza (es. straordinario, ind. lavoro notturno...) entro i limiti dei massimali, ovvero:

Massimali 2009

Retribuzione inferiore a 1917,49€ lordi mensili --> 886,31 € lordi → 834,55 € netti
Retribuzione superiore a 1917,48€ lordi mensili --> 1.065,26 € lordi → 1003,05 € netti

Gli importi netti si intendono a seguito dell'applicazione dell'aliquota del 5,84% a titolo di contribuzione sociale. Gli importi così calcolati devono poi essere assoggettati alla normale tassazione Irpef.

Requisiti ed importi sono comunque subordinati al dettame degli accordi regionali.

L'indennità potrà essere erogata per un periodo fino a 12 mesi, anche in continuità con precedenti ammortizzatori in deroga già richiesti. Ricordiamo che la misura dei

trattamenti di cassa integrazione in deroga è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, 30% nel caso di seconda proroga e 40% nel caso di proroghe successive.

Per accedere alla cassa integrazione in deroga, è necessario un accordo con le parti sociali ed il rispetto di eventuali altre condizioni poste dall'accordo locale sottoscritto dalle regioni o province autonome con le rappresentanze produttive regionali.

In caso di richiesta di anticipazione da parte dell'azienda, anche in attesa del provvedimento autorizzatorio della Regione, l'Inps ha assicurato che potrà erogare al lavoratore fino a 4 mensilità, che saranno successivamente recuperate dall'Istituto a spese dell'azienda, se l'autorizzazione non dovesse pervenire dall'ente locale.

Come per le altre prestazioni previste in caso di sospensione, è necessario che il lavoratore sospeso sottoscriva una dichiarazione di immediata disponibilità ad intraprendere, durante la sospensione del lavoro, un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Tale dichiarazione è presente nel modello che l'Inps ha predisposto per la richiesta della prestazione. L'indennità cesserà di essere erogata, insieme alle eventuali ulteriori quote a carico del datore di lavoro, previste dagli accordi, se il lavoratore sospeso non frequenterà regolarmente il percorso di riqualificazione a cui potrebbe essere destinato.

Contribuzione figurativa

I periodi di cassa integrazione sono coperti da contribuzione figurativa che viene accreditata d'ufficio ed è valida sia per diritto che per la misura di tutte le prestazioni previdenziali.

2 - INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA CON REQUISITI NORMALI PER I LAVORATORI SOSPESI (Art. 19 comma 1 lettera A legge 2/09)

I lavoratori che vengono sospesi per “crisi aziendali o occupazionali” (vedi decreto 46441 art. 2), a seguito di un accordo sindacale siglato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori istitutive degli enti bilaterali, possono aver diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali.

Requisiti

- a) **anzianità assicurativa DS risalente ad oltre un biennio dalla data di sospensione;**
- b) **52 contributi settimanali (un anno) con il minimo retributivo settimanale (per il 2009 di € 183,10) nel biennio antecedente la data di sospensione (RDL 636/1939).**

I periodi di apprendistato sono utili a titolo di contribuzione figurativa ai fini della maturazione del diritto (Art. 5 c. 5 Decreto 46441). L'Inps con messaggio 17114 del 22 luglio 2009 ha chiarito che tali periodi contributivi sono da considerare validi solo se il contratto di apprendistato è stato successivamente trasformato in un contratto a tempo indeterminato.

Sono esclusi dal beneficio i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie a qualunque titolo di interventi di cassa integrazione guadagni per i quali saranno utilizzati gli strumenti già previsti in caso di crisi.

L'indennità avrà la durata massima di 90 giorni per ogni anno, fruibile anche per periodi frazionati, in caso di sospensioni brevi e ripetute.

L'importo di tale prestazione sarà, per il biennio 2009/2010, pari all'importo dell'ammortizzatore in deroga.

Tale indennità, lascia intendere la legge, sarà erogata anche successivamente al 2010, ma ad oggi le risorse non sono ancora state stanziare.

Secondo la legge, il diritto all'indennità di disoccupazione nasce solo se una quota pari ad almeno il 20% dell'indennità stessa è erogata dall'ente bilaterale.

Nel caso in cui l'ente bilaterale non intervenga i lavoratori accederanno direttamente all'ammortizzatore in deroga.

E' necessario inoltre che il lavoratore sospeso sottoscriva una dichiarazione di immediata disponibilità a intraprendere, durante la sospensione del lavoro, un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Tale dichiarazione è presente nel modello che l'Inps ha predisposto per la richiesta della prestazione.

La presente norma abroga quanto previsto dal decreto 35/05, ovvero la disoccupazione per i lavoratori sospesi da aziende artigiane. Essere stati beneficiari di quell'indennizzo nel 2008 non esclude dalla possibilità di usufruire, nel 2009, della disoccupazione per i lavoratori sospesi prevista dalla legge 2/09.

La domanda

La richiesta deve essere presentata entro il ventesimo giorno successivo alla sospensione. Nei casi di domande presentate successivamente a tale scadenza, la prestazione decorre dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui i 90 giorni siano utilizzati in maniera frazionata, all'interno di una medesima crisi, sarà sufficiente presentare una sola domanda all'inizio della prima sospensione.

Individuazione dell'Ente Bilaterale

Nelle aziende grandi i lavoratori possono, informandosi con i delegati sindacali, facilmente sapere se l'ente bilaterale esiste o meno, se ha le funzioni consone per partecipare al pagamento dell'indennità, se ne ha le risorse e se l'azienda ha sottoscritto l'accordo con l'ente bilaterale.

Queste informazioni sono più difficili da reperire in aziende piccole, e comunque, nei casi dubbi, l'Inps ci ha confermato -con il messaggio 17194 del 30/07/2009- che le domande mancanti del requisito dell'intervento della bilateralità saranno d'ufficio considerate come domande di ammortizzatore in deroga.

Lavoratori somministrati

I lavoratori in somministrazione (interinali), qualora gli enti bilaterali lo prevedano, possono accedere al beneficio anche per periodi successivi all'interruzione della missione.

Contribuzione figurativa

I periodi di percezione della disoccupazione per i lavoratori sospesi sono coperti da contribuzione figurativa. L'accredito avviene d'ufficio. Ricordiamo che la contribuzione figurativa per disoccupazione non può essere utilizzata per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità.

3 - INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA CON REQUISITI RIDOTTI PER I LAVORATORI SOSPESI (Art. 19 comma 1 lettera B legge 2/09)

I lavoratori che vengono sospesi per “crisi aziendali o occupazionali” (vedi decreto 46441 art. 2), a seguito di un accordo sindacale siglato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori istitutive degli enti bilaterali, possono avere diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.

Requisiti

- a) **anzianità assicurativa DS risalente ad oltre un biennio dalla data di sospensione.**
- b) **almeno 78 giornate lavorate nell'anno antecedente la richiesta.**

I periodi di apprendistato sono utili a titolo di contribuzione figurativa ai fini della maturazione del diritto (Art. 5 c. 5 Decreto 46441). L'Inps con messaggio 17114 del 22 luglio 2009 ha chiarito che tali periodi contributivi sono da considerare validi solo se il contratto di apprendistato è stato successivamente trasformato in un contratto a tempo indeterminato.

Sono esclusi dal beneficio i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie a qualunque titolo di interventi di cassa integrazione guadagni.

L'indennità avrà la durata massima di 90 giorni per ogni anno e se ne potrà usufruire anche in periodi frazionati, in caso di sospensioni brevi e ripetute.

L'importo di tale prestazione sarà, **per il biennio 2009/2010**, pari all'importo dell'ammortizzatore in deroga, a norma dei diversi accordi Stato-Enti locali.

Tale indennità, lascia intendere la legge, sarà erogata anche successivamente al 2010, ma ad oggi le risorse non sono ancora state stanziare.

ATTENZIONE:

La prestazione si chiama “Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti” ma la sua erogazione è comunque immediata in caso di sospensione. Il nome della prestazione non deve indurre nell'errore di credere che essa, come la “normale” disoccupazione con requisiti ridotti, sia pagata nell'anno successivo a quello delle giornate di disoccupazione.

Il diritto all'indennità di disoccupazione sorge solo se una quota pari ad almeno il 20% dell'indennità stessa è erogata dall'ente bilaterale.

Nel caso in cui l'ente bilaterale non intervenga i lavoratori accederanno direttamente all'ammortizzatore in deroga.

E' necessario che il lavoratore sospeso sottoscriva una dichiarazione di immediata disponibilità ad intraprendere, durante la sospensione del lavoro, un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Tale dichiarazione è presente nel modello che l'Inps

ha predisposto per la richiesta della prestazione.

La domanda

La richiesta deve essere presentata entro il ventesimo giorno successivo alla sospensione. Nei casi di domande presentate successivamente a tale scadenza la prestazione decorre dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui i 90 giorni siano utilizzati in maniera frazionata, all'interno di una medesima crisi, sarà sufficiente presentare una sola domanda all'inizio della prima sospensione.

Individuazione dell'Ente Bilaterale

Nelle aziende grandi i lavoratori possono, informandosi con i delegati sindacali, facilmente sapere se l'ente bilaterale esiste o meno, se ha le funzioni consone per partecipare la pagamento dell'indennità, se ne ha le risorse, e se l'azienda ne abbia aderito.

Queste informazioni sono più difficili da reperire in aziende piccole, e comunque, nei casi dubbi, l'Inps ci ha confermato -con il messaggio 17194 del 30/07/2009- che le domande carenti del requisito dell'intervento della bilateralità - saranno d'ufficio considerate come domande di ammortizzatore in deroga.

Lavoratori somministrati

I lavoratori in somministrazione (interinali), qualora gli enti bilaterali lo prevedano, possono accedere al beneficio anche per periodi successivi all'interruzione della missione.

Contribuzione figurativa

I periodi di percezione della disoccupazione per i lavoratori sospesi sono coperti di contribuzione figurativa. L'accredito avviene d'ufficio. Ricordiamo che la contribuzione figurativa per disoccupazione non può essere utilizzata per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità.

4 - INDENNITA' UNA TANTUM PER I CO.CO.PRO. (art. 19 comma 2 legge n.2/2009)

Destinatari del beneficio sono i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. I requisiti per accedervi sono molto rigidi.

Requisiti

1. avere operato in regime di monocommittenza;
2. avere conseguito, nell'anno antecedente la richiesta, un reddito superiore a 5.000,00 euro ma non a 13.819,00 euro (minimale contributivo Inps previsto per i lavoratori autonomi nel 2008);
3. avere accreditati almeno tre mesi di contribuzione nella posizione assicurativa, in Gestione separata INPS, nell'anno in cui si presenta la richiesta;
4. non avere più di dieci mesi di copertura assicurativa in Gestione separata nell'anno antecedente quello della richiesta; questa ultima condizione, per coloro che erano iscritti alla Gestione separata prima del marzo 2008, limita il massimale di reddito di cui al punto 2) a 12.667,00 euro (Msg. Inps 20629 del 16/09/2009).

N.B. Nella gestione separata viene accreditato un mese di contribuzione quando sia dichiarato un reddito pari ad un dodicesimo del minimale annuo, ovvero, nel 2009, $14.240/12 = 1.186,67 \text{ €}$

Ricordiamo che tale indennità non spetta ai collaboratori coordinati e continuativi che lavorino per la pubblica amministrazione ed ai professionisti con partita IVA anche se iscritti alla gestione separata né ai collaboratori pensionati.

Anche per i collaboratori il diritto all'indennità è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

L'indennità una tantum è pari al 10% di quanto percepito nell'anno precedente.
Nel solo 2009 tale indennità è stata aumentata al 20%.

La domanda

Le domande devono essere presentate utilizzando il modello predisposto dall'Inps, entro **30 giorni**, termine ordinario e non perentorio, dalla data dell'evento "fine lavoro" rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare all'istituto.

L'indennità è chiamata una tantum, ma secondo i funzionari dell'Inps potrà essere erogata ogni anno. Riteniamo sia possibile anche valutare la possibilità che, nel rispetto dei requisiti soggettivi, possa essere erogata più volte in un anno.

5 - INDENNITA' UNA TANTUM PER I LAVORATORI SOMMINISTRATI
Messaggio Inps 16975/2009

Questa prestazione nasce dall'accordo tra Ministero del Lavoro, Associazioni di categoria e Assolavoro.

I requisiti per poter beneficiare della suddetta indennità sono almeno 78 giornate di calendario in somministrazione dal 1° gennaio 2008 e 45 giornate di calendario di disoccupazione alla data della domanda. Le domande, ricorrendone i presupposti, devono essere presentate dagli interessati direttamente alle Agenzie del Lavoro con l'autocertificazione di non essere destinatari, all'atto della domanda, di altro trattamento a sostegno del reddito.

L'indennità, pari a euro 1.300,00 al lordo delle trattenute di legge, verrà erogata dall'INPS sulla base degli elenchi nominativi che Italia Lavoro S.p.A. comunicherà all'Istituto.

6 - INDENNITA' DI MOBILITA' IN DEROGA

La legge finanziaria 2009 (L.203/08 Art. 2 comma 36) ha previsto la possibilità di estendere l'indennità di mobilità anche ai lavoratori licenziati che non ne avrebbero diritto in base alla legge 223/91, istitutiva dell'indennità di mobilità.

Il nuovo ammortizzatore, stabilito alla legge 2/09, articolo 19 comma 8, è attivato dall'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome.

Requisiti

Permangono, necessari per l'accesso all'ammortizzatore, i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 16 comma 1 della legge 223/91, ovvero un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione derivanti da ferie, festività ed infortuni.

Al raggiungimento del requisito concorrono anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata Inps, purché non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni ed a condizione che il lavoratore abbia operato in regime di monocommittenza (cioè esclusivamente per l'azienda e per nessun'altra, nel periodo) e che il reddito conseguito sia superiore a 5000 euro, non necessariamente nello stesso anno solare.

Non occorre, invece, possedere l'altro requisito soggettivo previsto dalla legge, ovvero un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'importo della mobilità in deroga generalmente è pari all'80% della retribuzione, con esclusione delle voci legate alla presenza, nei limiti dei massimali, ovvero:

Massimali 2009

Retribuzione inferiore a 1917,49€ lordi mensili --> 886,31 € lordi → 834,55 € netti

Retribuzione superiore a 1917,48€ lordi mensili --> 1.065,26 € lordi → 1003,05 € netti

Gli importi netti si intendono a seguito dell'applicazione dell'aliquota del 5,84% a titolo di contribuzione sociale. Gli importi così calcolati devono poi essere assoggettati alla normale tassazione Irpef.

Requisiti ed importi sono comunque subordinati al dettame degli accordi regionali.
Alcuni accordi regionali potrebbero addirittura NON prevedere la mobilità in deroga.

Tale indennizzo sarà erogato per la durata prevista dagli accordi Governo-regioni-Parti sociali, anche in continuità con precedenti ammortizzatori in deroga già richiesti. Ricordiamo che la misura dei trattamenti di mobilità in deroga è ridotta del 10% nel caso di prima proroga, 30% nel caso di seconda proroga e 40% nel caso di proroghe successive.

Il lavoratore dovrà sottoscrivere una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad intraprendere, durante la percezione dell'indennità, un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Tale dichiarazione è presente nel modello che l'Inps ha

predisposto per la richiesta della prestazione.

Il lavoratore cesserà di percepire l'indennità se rifiuterà l'offerta di un lavoro congruo, ovvero con un livello retributivo inferiore massimo del 20% rispetto a quello di provenienza e la cui sede sia posta a meno di 50 km dal domicilio o comunque mediamente raggiungibile in massimo 80 minuti con i mezzi pubblici. Cesserà l'indennità anche se il lavoratore non frequenterà con regolarità eventuali percorsi formativi a cui sarà destinato.

Contribuzione figurativa

I periodi di mobilità sono coperti da contribuzione figurativa che viene accreditata d'ufficio, ed è valida per diritto e misura di tutte le prestazioni previdenziali.

Attenzione: gli accordi territoriali possono prevedere un' *indennità di importo equivalente alla mobilità in deroga*, la quale comporterà un accredito figurativo solo per coloro i quali siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (vedi sopra); tale contribuzione figurativa sarà come quella che viene accreditata in caso di disoccupazione, per cui non sarà valida ai fini della pensione di anzianità.

7 - TRATTAMENTO PARI ALL'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA CON REQUISITI NORMALI PER GLI APPRENDISTI(Art. 19 comma 1 lettera C legge 2/09)

Gli apprendisti che vengano sospesi o licenziati per “crisi aziendali o occupazionali” hanno diritto ad un trattamento pari all'indennità di disoccupazione ordinaria a prescindere dal fatto che ne posseggano i requisiti di contribuzione.

Questa prestazione è sperimentale per il triennio 2009-2011.

Requisiti

- 1) **essere impiegato presso l'azienda da almeno 3 mesi,**
- 2) **essere stato assunto con la qualifica di apprendista antecedentemente al 29/11/2008.**

Non è previsto alcun requisito relativo all'anzianità assicurativa o alla presenza di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Sono inclusi tra i beneficiari anche gli apprendisti dipendenti da aziende destinatarie di interventi di cassa integrazione guadagni.

L'indennità avrà la durata massima di 90 giorni nell'arco del periodo di apprendistato; in caso di sospensioni brevi e ripetute si potrà usufruire dell'indennità anche per periodi frazionati.

L'importo di tale prestazione sarà, per il biennio 2009/2010, pari all'importo dell'ammortizzatore in deroga.

Tale indennità, dice la legge, sarà erogata anche nel 2011, anche se ad oggi le risorse non sono ancora state stanziare.

Il diritto all'indennità di disoccupazione sorge solo se una quota pari ad almeno il 20% dell'indennità stessa è erogata dall'ente bilaterale.

Nel caso in cui l'ente bilaterale non intervenga i lavoratori accederanno direttamente all'ammortizzatore in deroga.

E' necessario che l'apprendista sospeso sottoscriva una dichiarazione di immediata disponibilità ad intraprendere, durante la sospensione del lavoro, un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Tale dichiarazione è presente nel modello che l'Inps ha predisposto per la richiesta della prestazione. Nel caso di licenziamento sarà necessario anche che il lavoratore si iscriva al Centro per l'impiego e che sottoscriva la disponibilità ad accettare un lavoro congruo.

La domanda

La richiesta, in caso di sospensione, deve essere presentata entro il ventesimo giorno successivo alla sospensione. Nei casi di domande presentate successivamente a tale scadenza la prestazione decorre dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui i 90 giorni siano utilizzati in maniera frazionata, all'interno di una medesima crisi, sarà sufficiente presentare una sola domanda all'inizio della prima sospensione.

N.B. Se l'apprendista è stato licenziato il termine perentorio della domanda è di 68 giorni, al pari dell'indennità di disoccupazione ordinaria.

Individuazione dell'Ente Bilaterale

Nelle aziende grandi i lavoratori possono, informandosi con i delegati sindacali, facilmente sapere se l'ente bilaterale esiste o meno, se ha le funzioni consone per partecipare la pagamento dell'indennità, se ne ha le risorse, e se l'azienda ne abbia aderito.

Nei casi di piccole aziende, e comunque, nei casi dubbi, l'Inps ci ha confermato -con il messaggio 17194 del 30/07/2009- che le domande carenti del requisito dell'intervento della bilateralità saranno d'ufficio considerate come domande di ammortizzatore in deroga.

Contribuzione figurativa

I periodi di percezione della disoccupazione per i lavoratori sospesi sono coperti da contribuzione figurativa. L'accredito avviene d'ufficio. Ricordiamo che la contribuzione figurativa per disoccupazione non può essere utilizzata per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità.

Leggi e prassi di riferimento

Decreto legge 185/08 convertito nella legge 2/09 - Articolo 19

Legge 203/08 (Finanziaria 2009) - Articolo 2 comma 36

Decreto legge 5/09 convertito nella legge 33/09 - Articolo 7ter

[Decreto 27/05/2009 n° 46441](#) Ministero dell'Economia

I **messaggi Inps** richiamati sono i seguenti:

Circolare n° 39 del 6 marzo 2009

Circolari n° 73-74-75 del 26 maggio 2009

Messaggio 13613 del 15 giugno 2009